

La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per il no opposto all'anagrafe

Ai figli il cognome materno

È discriminatoria verso le donne la riserva al papà

DI SIMONA D'ALESSIO

È un diritto dei genitori decidere di dare ai propri figli il solo cognome materno: se la regola prevede, infatti, che s'impartisca quello paterno, «l'inesistenza di una deroga» si rivela «discriminatoria verso le donne». A scrivere un nuovo (rivoluzionario) capitolo del diritto di famiglia è la Corte europea dei diritti umani che, con la sentenza emessa ieri, ha condannato l'Italia per aver negato ad una coppia la possibilità di attribuire ad una bambina il cognome della madre, invece di quello del padre; nel pronunciamento dell'organismo comunitario, che diventerà definitivo fra tre mesi, i giudici puntualizzano come il nostro paese sia adesso tenuto ad «adottare riforme» legislative, o di altra natura, per rimediare alla violazione riscontrata.

La vicenda prende le mosse quando i coniugi milanesi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, cui lo stato italiano aveva impedito di registrare all'anagrafe la figlia Maddalena, che era venuta alla luce il 26 aprile 1999, con il cognome della mamma, avviano un iter giudiziario per veder riconosciuto il diritto di scelta, portando la circostanza dinanzi alla Corte di Strasburgo; nelle loro intenzioni, consentire alla propria prole di chiamarsi Cusan sarebbe stata l'occasione fondamentale per perpetuare il patrimonio morale del nonno materno, ritenuto un filantropo (che è deceduto nel 2011) del quale, con la scomparsa, sarebbe rimasta cancellata la memoria, giacché il fratello della donna non ha eredi. Bocciata la prima richiesta, due anni dopo fu il tribunale di Milano a emettere un verdetto facendo notare che, sebbene non vi sia alcuna disposizione giuridica, affinché ad un neonato venga assegnato lo stesso cognome del padre, tale regola corrisponde, però, ormai ad un principio ben radicato nella coscienza sociale e nella storia della nostra penisola; in seguito, alla fine del processo d'appello, venne confermata la sentenza di primo grado.

A quel punto, a Cusan e Fazzo è sembrato opportuno rivolgersi alla Corte Ue dei diritti dell'uomo che, a 15 anni di distanza dalla nascita dell'eredità, ora adolescente, ha accolto la richiesta, sollecitando le istituzioni italiane a varare un provvedimento per trovare una soluzione adeguata. In particolare, la sentenza evidenzia come se una regola corrente che prescrive che ai figli legittimi sia

attribuito il cognome del padre può rivelarsi «necessaria nella pratica», e non è necessariamente una violazione della convenzione europea dei diritti umani, l'assenza di una deroga a tale norma, al momento dell'iscrizione all'anagrafe di un nuovo nato è, tuttavia, «eccessivamente rigida e discriminatoria» verso la componente femminile della coppia; i magistrati, inoltre, sottolineano anche



che la possibilità di aggiungere al cognome paterno quello materno (introdotta dal decreto della presidenza della Repubblica 396/2000, provvedimento modificato con un altro decreto quinquennale, approvato il 24 febbraio 2012, contenente la procedura prevista per il cambio del cognome, ndr) non è comunque sufficiente a garantire l'eguaglianza tra i coniugi e che, quindi, le autorità nazionali saranno tenute a modificare tale disciplina, o a intervenire sulle pratiche interne per mettere fine alla violazione.

Del resto, esiste già nella Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna del 1979, ratificata anche dall'Italia, l'articolo 16, che impegna gli stati aderenti ad assicurare, in condizioni di parità con gli uomini, gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome. Adesso, pertanto, la parola spetta soltanto al legislatore che, osserva Pino Salmè, presidente di sezione in Cassazione, che nel 2008 fu giudice relatore proprio del caso sollevato dai coniugi milanesi, dovrà «sciogliere il nodo se il cognome di un figlio lo scelgono i genitori», oppure se vi sia bisogno, invece, di «una regola generale che valga per tutti, come in Spagna» dove, come in altre nazioni ispano-americane (ad eccezione dell'Argentina), i figli assumono i primi cognomi di ciascun genitore.

—© Riproduzione riservata—



La sentenza sul sito
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

Letta: ora è un obbligo adeguarci

«Un obbligo» adeguarci alle norme sul cognome dei nuovi nati. Con un tweet il premier Enrico Letta accoglie con favore le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (che ha dato ragione a una coppia di Milano, battutasi per permettere alla donna di trasmettere il cognome alla figlia). È consentito dare al figlio il cognome della madre, «in determinati casi», tuttavia bisognerà migliorare il meccanismo, dice Annamaria Cancelleri, ministro della Giustizia che ricorda come la pratica «esista

della commissione affari costituzionali di palazzo Madama, anche nella passata legislatura, «però, poi hanno sempre prevalso le ragioni del patriarcato. Ora, è necessario prevedere al più presto un intervento normativo per mettere fine a questa discriminazione», chiarisce. Sulla stessa linea è Alessandra Mussolini (Fv), già alla guida della commissione parlamentare per l'infanzia, che saluta il pronunciamento come «un atto di civiltà, perché noi donne dobbiamo poter trasmettere, oltre al patrimonio genetico, anche la storia delle nostre famiglie», temendo, tuttavia, che nel calendario dei lavori parlamentari delle settimane a venire non si trovi spazio utile, visto che «ci sono altre priorità». Si è compiuto un passo verso l'uguaglianza fra uomo e donna per Luisa De Renzis, vicepresidente commissione di studi di diritto civile e procedura civile Anm, secondo cui chiamare i neonati come i padri costituisce un principio di «natura consuetudinaria» che viene confermato implicitamente da altre norme, come l'articolo 143 bis del Codice civile. Ettore Gassani, al vertice degli avvocati matrimonialisti, sostiene che si tratta di «una svolta», ricordando negli ultimi vent'anni «le forti le resistenze del legislatore a consentire ai genitori quella scelta». Si dichiara «entusiasta», infine, Alessandra Cusan, la donna che insieme al marito (Luca Fazzo) ha portato fino alla Corte la questione del cognome da trasmettere: considera la sentenza un avvicinamento verso il «progresso, che servirà soprattutto ai nostri figli». Ed attende che l'Italia legiferi.

Simona D'Alessio

presso le prefetture». La sollecitazione dei magistrati di Strasburgo, affinché l'Italia ponga rimedio alla «violazione» del diritto materno, fa sì che ci si debba adoperare per rendere questa possibilità, puntualizza il Guardasigilli, «più pratica ed efficace». Non c'è tempo da perdere, secondo Anna Finocchiaro (Pd): grazie alle proposte di legge presentate dalle parlamentari democratiche, nelle due Camere, «si è arrivati più volte a buon punto», afferma la presidente

Riforma processo penale, è quasi in porto il ddl

Il ddl del governo sulla riforma del processo penale «è quasi completo». Lo ha affermato ieri il ministro della Giustizia Annamaria Cancelleri, ai margini del suo intervento in Commissione Giustizia della Camera sul decreto carceri. «È ancora in cantiere ma è quasi completo. Il mese di gennaio è quello buono», aggiunge. Quanto alla sovrapposizione di alcune norme contenute nel ddl con il provvedimento in esame alla Camera sulla situazione carceraria, per il ministro non ci sono problemi: «adesso vediamo, sentiamo cosa dice il Parlamento», ha concluso il ministro. Per quanto riguarda invece il decreto carceri (146/2013), esso è stato varato dal governo il 23 dicembre 2013 per affrontare l'emergenza carceraria attraverso misure per il reinserimento dei tossicodipendenti detenuti e per il rimpatrio degli immigrati. Tra le misure anche l'innalzamento dello sconto per la liberazione anticipata (misura temporanea che scadrà tra 2 anni) e la stabilizzazione dei domiciliari per gli ultimi 18 mesi di pena. Sempre per quanto riguarda la liberazione anticipata, si amplia il beneficio dell'aumento dei giorni di detenzione (da 60 a 75) per ciascun semestre di pena espiata. L'applicazione retroattiva «comporta», si legge in una nota di palazzo Chigi, «una contenuta anticipazione di una uscita che si verificherebbe comunque in tempi brevi». Dunque, «non si tratta di una misura automatica e non si determina una liberazione immediata (in massa) di un numero rilevante di detenuti, ma è spalmana nel tempo e comunque sottoposta alla rivalutazione del giudice che deve verificare il corretto comportamento dei detenuti». E ancora: espulsione al posto degli ultimi due anni di carcere per gli immigrati, aumento dell'affidamento in prova ai servizi sociali, l'introduzione del reato di piccolo spaccio di droga con pene minori. Tra le nuove misure, c'è anche il braccialetto elettronico, incentivato, prevedendone comunque l'applicazione solo per i domiciliari, e non anche all'esterno, nei permessi o nell'affidamento in prova come in fase di elaborazione si era pure ipotizzato. Il dl prevede poi la creazione del Garante nazionale diritti dei detenuti.

GIURISPRUDENZA CASA

MOROSITÀ DEL CONDUTTORE E GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO

«La circostanza che il conduttore in mora di un immobile ad uso non abitativo adempia la propria obbligazione dopo che il locatore abbia domandato la risoluzione del contratto, non può essere tenuta in considerazione (Cassazione, sent. n. 18500/12, inedita) al fine di stabilire se l'inadempimento abbia il requisito della «gravità», di cui all'art. 1455 cod. civ.; al contrario, la circostanza che l'inadempimento del conduttore, non grave al momento della domanda di risoluzione proposta dal locatore, si aggravi in corso di causa, è rilevante ai fini dell'accoglimento della suddetta domanda di risoluzione».

a cura
dell'Ufficio
legale della
Confedilizia